Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 13 febbraio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1939-XVIII, n. **2156.**

Norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno in corso la procedura di avanzamento o che, entro il 31 dicembre 1939-XVIII, saranno esaminati per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1939 per completare il numero delle promozioni stabilite per l'anno stesso dalle tabelle annesse alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, non sono sottoposti a corsi valutativi, esperimenti o esami od a valutazione di titoli.

I capitani suddetti che nella classifica di cui all'art. 47 della legge citata riportino i prescritti punti minimi, parziali e totali, sono dichiarati prescelti per l'avanzamento.

Art. 2.

Il trattamento previsto dal precedente articolo si applica anche ai capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito i quali entro i termini di tempo stabiliti in esso articolo, hanno in corso la procedura di avanzamento o debbano comunque essere esaminati per l'iscrizione su un quadro anteriore a quello dell'anno 1939, anche se il giudizio di avanzamento venga esperito in conseguenza di accoglimento di ricorso straordinario al RE o di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero di ricorso in via amministrativa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 agosto 1939-XVII e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. **2157.**

Costituzione di un Ente pastorale musulmano per la Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Riconosciuta la necessità di promuovere ed assicurare l'incremento della produzione tradizionale ovo-caprina in Libia, disciplinandola anche ai fini politico-sociali, oltre che economici;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito l'Ente pastorale musulmano per la Libia che ha propria personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Governo della Libia.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è quello di acquistare, gestire ed alienare le greggi ovo-caprine attualmente di proprietà di cittadini non musulmani, esercitando all'occorrenza anche funzioni di ente intermediario ai sensi del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, che disciplina il credito agrario in Libia.

Art. 3.

L'Ente ha sede legale in Bengasi ed è retto da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente, che ha anche le funzioni di direttore, e di sei consiglieri, nominati dal Governatore generale.

Il presidente è scelto tra i cittadini italiani metropolitani ed i consiglieri sono scelti tra i musulmani nativi della Libia.

L'Ente ha altresì un Collegio sindacale di tre membri, nominati dal Governatore generale e scelti tra i cittadini metropolitani.

Art. 4.

L'Ente dispone di un fondo di dotazione iniziale di lire centomila che gli viene assegnato dal Governo della Libia e successivamente sarà finanziato dalla Cassa di risparmio della Libia, con le modalità che saranno fissate dal Governatore generale, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa predetta.

Le cambiali relative al finanziamento e loro eventuali risconti sono assistiti da privilegio sul bestiame acquistato dall'Ente e sul ricavo finale della vendita del bestiame stesso. Tale privilegio segue immediatamente quello per le spese di giustizia previste nell'art. 1956 del Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 del Codice stesso. Tale disposizione non si applica agli atti comunque svolti nella Madre Patria.

Art. 5.

L'Ente ha la durata di 18 mesi, ma il Governatore generale della Libia può, con suo decreto, stabilirne la cessazione in data anteriore. Le eventuali rimanenze attive dell'Ente, risultanti all'atto della sua cessazione, sono integralmente devolute al bilancio del Governo della Libia.

Art. 6.

L'Ente gode l'esenzione dalle imposte e tasse di qualsiasi specie e natura, presenti e future, per l'attività svolta e per gli atti compiuti nel territorio della Libia. L'esenzione non è concessa per gli atti che vengono comunque svolti nella Madre Patria.

Art. 7.

Lo statuto e il regolamento per l'amministrazione dell'Ente predetto saranno approvati con decreto del Governatore generale, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2158.

Approvazione dello statuto del Centro nazionale di studi sul Rinascimento, in Firenze.

N. 2158. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto del Centro nazionale di studi sul Rinascimento, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2159.

Conferimento della personalità giuridica all'« Istituto nazionale di finanza corporativa », in Roma.

N. 2159. R. decreto 4 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene attribuita la personalità giuridica all'« Istituto nazionale di finanza corporativa » con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2160.

Fusione dell'Orfanotrofio femminile e del Pio ritiro degli orfani, con sede in Alessandria, in unica istituzione denominata « Regio orfanotrofio maschile e femminile S. Giuseppe ».

N. 2160. R. decreto 11 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile ed il Pio ritiro degli orfani, con sede in Alessandria, vengono fusi nell'unica istituzione denominata « Regio orfanotrofio maschile e femminile S. Giuseppe » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2161.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro, in Caravita, frazione del comune di Cercola (Napoli).

N. 2161. R. decreto 14 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 15 aprile 1936-XIV, modificato con i successivi decreti in data 1° settembre 1938-XVI e 1° febbraio 1939-XVII, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro, nella Chiesa omonima, in Caravita, frazione del comune di Cercola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2162.

Approvazione dello statuto della Società italiana di farmacologia, in Roma.

N. 2162. R. decreto 22 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Società italiana di farmacologia con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della « Masseria Fandetta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la decisione in data 25 novembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 31 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Masselli Teodorina fu Alfonso, maritata Mascia, al foglio di mappa n. 156, particelle 12, 13, 17, 18 e al foglio di mappa n. 175, particelle 2, 3, 5 per la superficie complessiva di ettari 89.03.08, con la rendita imponibile di L. 5650,34, e confinano con terreni di proprietà di Orsini Isabella, col canale Stracciagutta e col torrente Cervaro, col tratturello per Pressanti e con la masseria Passo Breccioso;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 dicembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 155.000 (centocinquantacinquemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1940-XVIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 134. — D'ELIA

(545)

REGIO DECRETO 14 dicembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mezzanone » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 novembre 1939-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che i terreni qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa della ditta: Primavera Filomena fu Giuseppe, maritata Masucci, al foglio di mappa n. 170, particella n. 8; al foglio di mappa n. 171, particella n. 12, al foglio di mappa n. 198 particella n. 29/e, per la superficie complessiva di ettari 7.85.60 e con la rendita imponibile di L. 565,63, e confinano con le proprietà Di Biase Gaetano, Vasaturo e Orsini Isabella-Paola a mezzo di un breve tratto dell'antico alveo del torrente Cervaro;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 6 dicembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.000 (tredicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1940-XVIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 136. — D'ELIA

(546)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 febbraio 1940-XVIII.

Conferma in carica di un consigliere e di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli articoli 8 e 16 dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

1. — Il comm. dott. Emiliano Carnaroli è confermato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940 della Sezione stessa.

2. — Il comm. dott. Stefano Dozzio è confermato revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940 della Sezione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(548)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Orsera (Pola) e della Cassa rurale di prestiti « S. Valerio » di Lu Monferrato, con sede nel comune di Lu (Alessandria), e sostituzione dei sindaci della Cassa rurale di prestiti « S. Valerio » di Lu Monferrato, con sede nel comune di Lu (Alessandria) e della Unione agricola di Camporeale (Trapani).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Orsera, con sede nel comune di Orsera (Pola), dei liquidatori e dei sindaci della Cassa rurale di prestiti « S. Valerio » di Lu Monferrato, con sede nel comune di Lu (Alessandria) e del dott. Filippo Aquilina, sindaco della Unione agricola di Camporeale, in liquidazione, con sede nel comune di Camporeale (Trapani); le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il sig. Carlo Grego di Giovanni per la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Orsera, con sede nel comune di Orsera (Pola);

2) il rag. Renato Molinatti fu Giovanni, per la Cassa rurale di prestiti « S. Valerio » di Lu Monferrato, con sede nel comune di Lu (Alessandria).

Sono nominati sindaci delle aziende di credito appresso indicate:

1) i signori: avv. Ciriaco Benzi fu Alessandro, rag. Giovanni Squarciafico fu Giovanni e Luigi Bisoglio fu Francesco per la Cassa rurale di prestiti « S. Valerio » di Lu Monferrato, con sede nel comune di Lu (Alessandria), in sostituzione degli attuali sindaci;

2) il dott. Alfredo Bruno di Girolamo per l'Unione agricola di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani), in sostituzione del dott. Filippo Aquilina, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

(547) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 18 gennaio 1940-XVIII;

Veduto il proprio nulla-osta concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
1	Monaco Francesco fu Salvatore usuf. dell'intero e prop. di 1/3 e Monaco Maria, Concetta ed Elena di Francesco per 2/3 proprietarie	Castelvolturno	Bortolotti	2	1		26	36	41
					7		4	60	00
					2		8	44	40
					17		1	30	52
	Totale . . .						40	71	33
2	Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo, liv. alla Cappella dello Spirito Santo in Castelvolturno	»	Caramanna	10	16		1	52	26
3	Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	»	»	10	24		1	90	84
				6	9		11	14	16
				10	20		1	14	20
					21		—	71	80
	Totale . . .						14	91	00
4	Fiorillo Raffaele fu Vincenzo . . .	Cancello Arnone Castelvolturno	Caramanna Ban a Casella delle Pere	11	6		1	08	65
					14		2	06	10
					31		1	91	10
				8	17		1	57	87
					18		—	68	64
				6	5		4	87	99
					8		—	90	74
					14		—	01	63
					16		—	—	50
					17		2	40	62
					18		3	96	62
				10	9		—	09	73
					12		2	16	51
					25		2	45	35
					26		4	46	94
					28		9	70	69
					29		—	16	31
					30		—	19	87
					35		4	24	14
					38		4	88	33
					39		3	34	96
					40		1	76	07
					34		—	38	34
				6	3		21	62	63
					13		5	22	79
				10	10		1	67	31
					11		1	30	82
					17		1	09	86
					18		1	56	71
					19		1	91	82
					22		3	91	69
					27		2	89	36
					33		4	40	09
					36		1	49	58
					37		7	64	92
				8	13		5	45	93
				10	8		2	48	54
					13		4	85	50
					14		1	91	16
	Totale . . .						122	86	40

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
5	Monaco Francesco fu Salvatore usuf. e Monaco Elena di Francesco proprietaria	Castelvolturno	Bortolotti	2	8		26	27	64
					9		5	00	00
					12		9	35	36
					16		—	18	20
	Totale . . .						40	81	20
6	Monaco Concetta di Francesco . . .	»	»	2	10		24	96	00
					11		4	43	40
					13		10	04	26
					5		—	16	90
					18		—	06	12
				3	4		—	41	84
					15		—	71	68
	Totale . . .						40	80	20
7	Monaco Francesco fu Salvatore usuf. e Monaco Concetta, Elena e Maria di Francesco e Monaco Francesco suddetto proprietari	»	»	2	15		—	09	12
					19		—	00	39
					3		—	06	00
					6		—	02	12
	Totale . . .						—	17	63
8	Chianese Ludovico fu Luciano . . .	»	»	3	2		—	01	12
					3		—	13	44
					14		—	00	68
					1		180	05	07
					21		8	64	25
	Totale . . .						188	84	56
9	Comune di Mondragone	Mondragone	Lenzetta Mazzafarro	55	4		8	50	00
					8		2	04	54
	Totale . . .						10	54	54
10	Stabile Pasquale fu Nicola	»	Mazzafarro	52	7	b	—	01	30
					8		30	98	30
				55	6	b	95	46	70
					7		—	01	14
	Totale . . .						126	47	44
11	Di Martino Lorenzo fu Basilio . . .	»	»	52	7	a	13	64	92
				55	6	a	99	73	60
	Totale . . .						113	38	52

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mapp.	N. di mapp. Princ.	N. di mapp. Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
12	Fittipaldi Arturo fu Nicola	Mondragone	Mazzafarro	55	9		2	70	20
					10		—	44	02
					11		1	78	80
		Castelvolturno		1	2		—	06	08
					1	a	175	10	76
				8	1		54	89	78
	Totale . . .						234	99	64
13	Di Martino Lorenzo fu Basilio e Stabile Pasquale fu Nicola	»	»	1	1	b	6	74	80
						c	—	17	30
						d	—	80	45
	Totale . . .						7	72	55
14	Chianese Italia, Rosa, Chiara, Caterina, Francesco-Saverio, Emma e Nicolina f.llo e sorelle fu Nicola, liv. alla Congrega di Carità di Capua	»	Bortolotti	3	11		3	09	28
15	Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli e Matilde maritata Sosso sorelle fu Biagio, liv. alla Parrocchia di Tutti i Santi di Cancello-Arnone	»	Caramanna	6	19		10	86	47
					20		3	80	91
	Totale . . .						14	67	38
16	Noviello Bernardo fu Raffaele e Noviello Gennaro e Giuseppe fu Gabriele	»	Dol Generale	9	21		4	51	90
					24		4	55	97
					25		—	23	25
	Totale . . .						9	31	12
17	Chianese Italia, Rosa, Chiara, Caterina, Francesco-Saverio, Emma e Nicolina fu Nicola	»	Bortolotti	5	2		—	03	19
					3		—	12	34
					5		—	24	32
					1		207	45	00
					7		—	13	95
					8		3	52	90
					9		44	28	80
	Totale . . .						255	80	50
18	Baiocco Giuseppe fu Francesco . . .	»	Masseria del Francese	9	4		1	72	94
					5		30	86	28
					6		—	00	82
					9		—	26	20
					10		15	65	12
					19		—	94	66
					29		—	72	62
					31		—	55	36
					11		23	73	42
					17		13	86	69
				11	1		29	08	26
				16	10		6	57	98
					5		4	17	93
	Totale . . .						128	18	28

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Prino.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
19	Liccardo Tessitore Emilia ved. Eboli e Matilde maritata Sosso sorelle fu Biagio	Castelvolturno	Casella Foroina Tumulo	3	6		20	86	94
					10		10	35	52
					12		17	85	39
					20		5	63	20
				6	1		—	95	63
					2		10	00	69
					10		12	66	28
					11		—	41	91
					12		1	04	08
				9	7		6	82	10
					8		3	47	72
				10	2		17	19	81
					3		—	00	97
					4		—	00	81
					5		1	95	61
					6		1	65	59
					7		4	32	56
				11	2		8	19	74
					5	parte	1	60	80
					6		6	84	97
				11	12	»	—	08	80
				12	[illegible]		2	95	58
					10		2	33	26
					12	»	2	00	02
					15		11	68	69
					21		4	83	18
					23		1	53	58
					24		1	69	33
					26	»	2	27	40
					32	»	2	21	60
					33	»	—	16	80
					36	»	—	03	80
	Totale . . .						163	72	36
20	Migliaccio Gioacchino ed Angelo fu Pasquale	»	Caramanna	11	4	»	1	62	61
				12	27		—	00	20
				3	9		2	85	30
					19		1	50	97
				10	15		3	34	96
				12	43		6	90	20
	Totale						16	24	24
21	Noviello Bernardo fu Raffaele e Noviello Gennaro e Giuseppe fu Raffaele e Noviello Saverio, Antonio ed Anna fu Francesco, liv. alla Congregazione di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	»	Del Generale	9	26		1	79	81
					27		—	08	96
					32		—	05	28
	Totale . . .						1	94	05
22	Graziano Francesco, Giuseppina, Alfonso, Emilio e Angelina fu Giovanni	»	Paperaro	9	28	»	3	58	82
				12	16		3	45	12
				16	1		—	54	68
					2		6	85	26
					3		1	91	00
	Totale . . .						17	34	88

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
23	Sementini Pasquale per 1/3, Achille per 1/3, Castrese per 1/4 fu Bernardo e Sementini Rachele, Olimpia, Bernardo ed Umberto fu Pasquale e Sementini Achille suddetto per 1/12; liv. all'Ente com.le di Assistenza di Castelvolturno sotto il titolo della Annunziata	Castelvolturno	Isola	9	34		2	70	19
24	Traettino Rachele fu Rocco ved. Sementini, usuf.ria e Sementini Pasquale per 1/3, Achille per 1/3, Castrese per 1/4 fu Bernardo e Traettino Rachele fu Rocco ved Sementini per 1/12 proprietari; liv. alla Congrega dello Spirito Santo di Castelvolturno	»	»	9	20		1	73	69
25	Della Valle Maria, Chiara fu Antonio liv.rie alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	»					4	97	10
26	Fiorillo Raffaele fu Vincenzo, liv. al Comune di Cancello Arnone	Cancello Arnone	Parco Corde	11	2		2	75	31
					3		1	01	05
					4		—	33	93
					5		2	78	56
					7		4	73	76
					8		—	33	43
					9		—	95	13
					10		—	93	21
					11		—	97	88
					12		1	02	90
					13		2	04	25
					16		—	94	71
					17		—	92	11
					18		—	93	96
					19		—	97	15
					20		—	98	74
					21		—	95	00
					22		2	02	22
					23		—	93	08
					24		—	94	28
					25		—	90	08
					26		—	96	14
					27		1	00	88
					28		—	83	81
					29		1	02	40
					30		2	85	11
	Totale . . .						35	09	08
27	Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo, liv. alla Congregazione di Carità di Capua	Castelvolturno	Masella delle Pere	6	15		—	15	47
					4		1	60	12
	Totale . . .						1	75	59
28	Mascolino Udalrigo fu Francesco e Ronza Antonio, Vincenzo ed Andrea di Nicola .	»	Fiumicello	16	6		1	58	56

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
29	Ronza Antonio, Vincenzo ed Andrea di Nicola	Castelvolturno	Fiumicello	16	21		—	74	79
30	Cepparulo Luigi fu Matteo, liv. alla Congregazione di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	»	Porto Casamanna	11	11	parte	1	33	40
31	Cepparulo Luigi fu Matteo, liv. alla Congregazione dello Spirito Santo di Castelvolturno	»	»	11	10	»	1	26	00
32	Pirolo Ettore, Gilda, Giulia Clelia, Pia, Concettina fu Luigi; Fabozzi Maria fu Generoso e Abbonato Filippina fu Paolo e Pappadia Luigi, Giuliano ed Antonio di Nicola proprietari e Pappadia Luigi, Giuliano ed Antonio di Nicola proprietari e Pappadia Nicola fu G. Battista, usufruttuario in parte	»	Lo Cocchiere di Salici	12 11	35 8	» »	— —	29 44	40 00
	Totale . . .						—	73	40
33	Cepparulo Giuseppe fu Matteo, liv. alla Congregazione di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	»	Porto Casamanna	11 12	7 34	» »	1 —	17 14	60 60
	Totale . . .						1	32	20
34	Pirolo Enrico fu Luigi usuf. e Pirolo Giuseppe e Vittorio fu Enrico proprietari	»	Fiume Morto	11 12	3 47		— —	95 43	33 98
	Totale . . .						1	39	31
35	Noviello Raffaele di Saverio usuf.rio e Noviello Gennaro, Giuseppe Bernardo di Saverio proprietari	»	Boscariello	12	22		2	95	21
36	Pirolo Luigi, Raffaela, Costanza e Guido fu Giuseppe proprietari e Pirozzi Amalia ved. Pirolo, usufruttuaria in parte	»	Fiume Morto	12	30		1	83	66
37	Ruffo Renato, Eva, Cesina e Bice di Pietro proprietaria e Ruffo Pietro fu Vincenzo, usufruttuario in parte		»	12	48		1	83	66
38	Franzese Gabriele fu Giovanni . . .	»	Lagnofoce	12	31		1	58	62

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
39	Ronza Vincenzo fu Nicola	Castelvolturno	Fiumicello	12	25	parte	8	17	14
40	Parrocchia di Cancello-Arnone goduta dal sac. Simone Luciano fu Giuseppe (defunto) ed ora dal sac. Feola Don Marco	»	Bartolotta	12	9		1	60	00
41	Della Valle Domenicantonio, Giuseppe Giovanni, Concetta maritata Del Mese e Clarice fu Aniello	»	Porta le Pietre	12	17	»	—	75	60
42	De Caprio Francesco di Nicola, liv. all'Ente Comunale di Assistenza di Castelvolturno	»	Fiumicello	12	18	»	—	80	80
43	Leucci Clelia, Emilia, Leucio, Mario e Valerio fu Pasquale	»	Via della Cappella	12	11		2	05	83
44	Sosso prof. Ernesto fu Francesco . .	»	S. Caterina Via della Cappella	12	46		1	69	98
45	Migliaccio Angelo fu Pasquale . . .	»	Porta le Pietre	12	1 2 3 4		— — — 5	72 23 86 06	09 33 03 91
	Totale . . .						6	38	36
46	Migliaccio Arturo ed Angelo fu Pasquale	»	Ponte delle Pietre	12	5	»	—	67	06
47	Oliva Giovanna fu Giovanni maritata Viola	»	Porta le Pietre	12	6	»	—	40	29
48	Cepparulo Luigi fu Matteo	»	Bartolotto	11	9a	»	—	96	00
49	Cepparulo Giuseppe fu Matteo . . .	»	»	11	9b	»	—	82	60
50	Della Valle Pietro fu Tommaso, liv. al Comune di Cancello Arnone	»	Parco Corde	11	15		—	99	58
51	Viala Orazio e Tullio fu Giovan Battista	»	»	11	32		2	01	35

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
52	Sagnelli Clotilde di Pasquale maritata Baiocco	Castelvolturno	Rotticella e Masseria Grotta	13	1		26	58	23
					2		—	01	58
					13		1	61	20
	Totale . .						28	21	01
53	Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe . .	»	Centore	9	13		—	05	59
54	Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usuf. e figli nascituri di Giuseppe proprietarii	»	Masseria Volpicelli	9	1		47	06	82
					3		—	20	45
					15		—	03	26
					16		26	53	49
					22		1	29	41
					23		1	29	65
					30		—	97	54
					33		4	42	38
				14	12	parte	13	52	19
					16		1	16	03
					7	»	5	77	03
					8		—	14	15
				14	18	»	—	01	26
				15	2	»	8	02	98
					8		1	80	56
	Totale . . .						182	26	70
55	De Matteis-Meola Anna di Giovanni Felice per 8/10, 1/2 e Azzono Domenico di Giovanni per 1/10, 1/2, proprietari	Grazzanise	Selvalunga Nuova	40	6		—	79	67
				41	7		20	55	00
				42	4		—	76	90
					5		10	83	92
					8		6	45	26
				44	1		98	65	80
					2		—	10	71
					5		8	13	36
					7		—	12	16
					8		—	27	31
				45	1		3	04	88
					2		14	64	70
					11		5	43	80
	Totale . . .						178	83	47

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LUIGI RUSSO

(478)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1940-XVIII.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, con il quale le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste, furono erette in ente morale;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1935-XIV, che approvò lo statuto organico dell'Ente suddetto;

Vista la deliberazione in data 29 dicembre 1939-XVIII con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ha deliberato un nuovo testo di statuto;

Considerato che detto statuto è più rispondente alle necessità funzionali dell'ente;

Visto l'art. 8 del R. decreto 24 ottobre 1935, n. 1906;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste, composto di trentaquattro articoli, di cui al testo annesso al presente decreto in sostituzione di quello approvato con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1935-XIV, che cessa di aver vigore.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

(551) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1940-XVIII.

Modificazione all'art. 1 del decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di preminente interesse nazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1939, recante norme per la corresponsione dell'indennità integrativa di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, al personale non assunto o che abbia rinunziato ad essere assunto da parte delle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto Ministeriale 6 settembre 1939 è sostituito dal seguente:

« La concessione, a' termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, di una indennità integrativa di quella di risoluzione del rapporto di lavoro al personale di stato maggiore navigante e a quello degli uffici amministrativi proveniente dalle Società indicate nell'articolo 1, 1° comma, del citato Regio decreto-legge e non assunto, ovvero che abbia rinunziato ad essere assunto dalle nuove Società indicate nel 2° comma dell'articolo stesso e nel successivo art. 13, sarà fatta con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

(552) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Caffarena Ferdinando di Luca Camillo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Caffarena Luca Camillo fu Matteo, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Caffarena Ferdinando di Luca Camillo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Caffarena Ferdinando di Luca Camillo è nominato rappresentante del sig. Caffarena Luca Camillo fu Matteo, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

(549) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei surrogati del caffè

Con decorrenza dall'entrata in vigore dell'imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2), sono stati aggiornate come appresso, con provvedimento P. 600 dell'8 febbraio corrente, le disposizioni emanate con la circolare P. 550 del 4 gennaio c. a.:

Categoria 1ª — Surrogato a base di cicoria: prezzo di vendita dal produttore o dal grossista al dettagliante (comprese imposta di fabbricazione e imposta sull'entrata), al kg. L. 21,20; prezzo di vendita al consumatore (compresa anche imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore), al kg. L. 24,50.

Categoria 2ª — Surrogati di malto o di riso: prezzo di vendita dal produttore o dal grossista al dettagliante (comprese imposta di fabbricazione e imposta sull'entrata), al kg. L. 20,70; prezzo di vendita al consumatore (compresa anche imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore), al kg. L. 23,50.

Categoria 3ª — Surrogati con almeno il 95 per cento di melasso caramellato (estratto olandese): prezzo di vendita dal produttore o dal grossista al dettagliante (comprese imposta di fabbricazione e imposta sull'entrata), al kg. L. 20,70; prezzo di vendita al consumatore (compresa anche imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore), al kg. L. 23,50.

Categoria 4ª — Surrogati di orzo mondo o di fichi: prezzo di vendita dal produttore o dal grossista al dettagliante (comprese imposta di fabbricazione e imposta sull'entrata), al kg. L. 18,50; prezzo di vendita al consumatore (compresa anche imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore), al kg. L. 21,50.

Categoria 5ª — Surrogati a base di orzo vestito o di altre materie semplici (ceci, fave, ghiande, ecc.): prezzo di vendita dal produttore o dal grossista al dettagliante (comprese imposta di fabbricazione e imposta sull'entrata), al kg. L. 16,70; prezzo di vendita al consumatore (compresa anche imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore), al kg. L. 19,50.

Categoria 6ª — Surrogati contraddistinti con una marca speciale della ditta produttrice, ottenuti con miscela di prodotti di prima qualità: prezzo di vendita dal produttore o dal grossista al dettagliante (comprese imposta di fabbricazione e imposta sull'entrata), al kg. L. 22,20; prezzo di vendita al consumatore (compresa anche imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore), al kg. L. 25,50.

I suddetti prezzi comprendono la spesa di involucro e di imballaggio e si intendono riferiti al peso netto della merce.

I prezzi di vendita al dettagliante si intendono per merce resa destino franco stazione ferroviaria più vicina per le vendite effettuate dal produttore e per merce resa franco negozio del dettagliante per le vendite su piazza effettuate dal grossista.

Per poter vendere i surrogati compresi nell'ultima categoria, i rivenditori dovranno essere forniti di almeno due dei surrogati descritti nelle prime tre categorie.

Tutti i surrogati dovranno portare sull'involucro l'indicazione della categoria nella quale essi sono compresi:

per le prime cinque categorie è sufficiente l'indicazione sul pacchetto della denominazione del prodotto, mentre per i prodotti appartenenti alla sesta categoria è necessaria anche l'indicazione del numero della categoria.

In mancanza di tali indicazioni il prezzo di vendita del surrogato non potrà superare i limiti previsti per i surrogati a base di orzo vestito o di altre materie semplici.

(586)

Prezzi del sapone tipo unico

Con decorrenza dall'entrata in vigore dell'imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2), sono stati aggiornati come appresso, con provvedimento P. 594 dell'8 febbraio corrente, i prezzi del sapone tipo unico fissati con la circolare P. 519 del 19 novembre scorso anno:

dal produttore al grossista . . . . L. 312 — al quintale
dal grossista al dettagliante . . . » 335 — al quintale
prezzo di vendita al consumo . . . » 3,75 il kg.
forme di grammi 400 . . . . » 1,50 il pezzo
forme di grammi 200 . . . . » 0,75 il pezzo

Nei prezzi di vendita al dettaglio è compresa l'imposta sull'entrata che i dettaglianti corrispondono sotto forma di abbonamento.

Sono rimaste invariate le norme riguardanti le condizioni di vendita e la pezzatura obbligatoria.

(587)

Prezzi del doppio concentrato di pomodoro

Con circolare P. 590 del 4 febbraio corrente, al fine di regolare il mercato delle conserve di pomodoro, si invitano i Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di produzione ad adeguare i prezzi massimi riportati nei rispettivi listini, rapportandoli ad una base unica.

Il prezzo massimo del doppio concentrato di pomodoro in scatole da 5 chilogrammi, da valere per merce resa all'ingrosso franco stazione partenza dalla zona di produzione, è di L. 380 al quintale. Sulla base del suddetto prezzo, i Consigli delle zone di produzione, fisseranno quello degli altri tipi di scatole. Parimenti, con normale riduzione, saranno fissati i prezzi del concentrato semplice.

Per la vendita al minuto, i Consigli, in base ai suddetti prezzi all'ingrosso, aggiungeranno le spese di trasporto e quelle accessorie.

(588)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 34

del 10 febbraio 1940-XVIII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,83
Francia (Franco)	44,70
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,85
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,534
Portogallo (Scudo)	0,7286
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,10
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Rendita 5 % (1935)	91,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,62
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,05
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida n. 96 per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, puntate nn. 290, 301 e 6 in data, rispettivamente: 15 e 29 dicembre 1939 e 9 gennaio 1940, la data *8 luglio* 1939 riferibile alla ricevuta 3099 deve intendersi rettificata in: *10 luglio* 1939.

(584)

Nell'avviso-diffida n. 85 per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 per cento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 novembre 1939-XVIII, n. 271 (e successive pubblicazioni), il nominativo *Mauri Mariagiuseppa* deve intendersi rettificato in: *Manzi Mariagiuseppa*.

(585)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda musicale del Corpo degli agenti di P. S.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925-III, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925-III, n. 1846, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione di una Divisione speciale di polizia per la Capitale;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930-VIII, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 7 marzo 1935-XIII, n. 296, concernente norme per la sistemazione della Banda musicale del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 2090, concernente la sistemazione organica della Banda musicale del Corpo degli agenti di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per il posto di maresciallo di 1ª classe vice-direttore della Banda musicale del Corpo degli agenti di P. S.

Al concorso potranno prendere parte gli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S. e i militari di tutte le Forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, ed i civili, muniti di diploma di composizione e strumentazione per banda conseguito presso un Conservatorio Regio o pareggiato del Regno.

Gli aspiranti al posto suddetto dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di P. S., ad eccezione di quelli concernenti la statura ed il celibato.

Il limite massimo di età è di anni 30, elevabile, a norma delle disposizioni in vigore.

Il limite minimo è di anni 18 compiuti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i concorrenti attualmente appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della P. S. - Divisione F.A.P. - entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in bollo da L. 6 (nella quale il concorrente dovrà indicare il suo preciso indirizzo) corredata dai seguenti documenti tutti in competente bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) stato di famiglia;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o l'abituale residenza;
5) certificato generale del Casellario giudiziale;
6) certificato di iscrizione al P.N.F. che, ove sia presentato al fine di ottenere benefici di elevazione del limite di età dovrà essere firmato dal competente segretario federale e vistato per ratifica da S. E il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del P.N.F. a ciò autorizzati;
7) nulla osta del competente Dicastero militare per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, che dovranno produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato;
8) diploma in originale o copia autentica legalizzata di composizione e strumentazione per banda conseguito presso un Conservatorio musicale Regio o pareggiato del Regno.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S. sono dispensati dal produrre tutti i documenti ad eccezione del titolo professionale.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno Prima degli esami i concorrenti verranno sottoposti a visita medica presso l'Ispettorato medico del Corpo degli agenti di P S., per l'accertamento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, del possesso dei necessari requisiti fisici.

Art. 3.

I concorrenti al posto anzidetto, che siano in possesso dei cennati requisiti, dovranno dimostrare di saper suonare, per poi suonare effettivamente, uno dei seguenti strumenti, che dovrà essere indicato nella domanda:

Primo flauto;
Primo oboe;
Primo clarinetto piccolo in mi bemolle;
Clarinetto soprano principale;
Primo clarinetto soprano n. 1;
Primo clarinetto contralto;
Primo clarinetto basso;
Saxofono soprano;
Primo saxofono contralto;
Saxofono tenore;
Primo corno;
Prima cornetta;
Prima tromba in fa-mi bemolle;
Prima tromba in si bemolle basso;
Primo trombone tenore;
Primo flicorno sopranino;
Primo flicorno soprano;
Primo flicorno contralto;
Primo flicorno tenore;
Primo flicorno basso;
Primo flicorno contrabbasso.

Dovranno, poi, sostenere innanzi alla Commissione di cui all'articolo 2 del R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 2090, un esame consistente in tre prove: scritta, orale e pratica

La prova scritta consisterà nello svolgimento dei seguenti lavori su temi compilati dalla Commissione esaminatrice seduta stante e nel tempo fissato dalla Commissione stessa:

a) sviluppare per pianoforte un tema di marcia militare;
b) armonizzare per quattro voci un basso;
c) ridurre per banda un brano di musica o una marcia scritta originariamente per pianoforte.

Per ottenere l'idoneità occorre che il candidato riporti una media di 15/20 in ciascuno dei tre lavori scritti.

La prova orale concernerà nozioni relative agli strumenti che compongono la Banda e all'impiego di essi. Per l'approvazione nella prova orale i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore a 14/20.

La prova pratica sarà divisa in due parti:

a) accertamento dell'abilità musicale, come suonatore, del candidato che all'uopo eseguirà col proprio strumento un pezzo da concerto studiato e di sua scelta, con accompagnamento di pianoforte ed eseguirà inoltre a prima vista un pezzo scelto dalla Commissione;
b) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima della prova.

Per il pezzo studiato l'idoneità sarà ottenuta con una votazione di 16/20 e per quello a vista con 15/20; per la concertazione e direzione 14/20.

Il concorrente che in qualsiasi prova o parte di essa riporti una votazione inferiore a quella minima prescritta, sarà senz'altro escluso dalla prova successiva.

Nella compilazione della graduatoria verranno applicati i criteri di preferenza e di precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Il vincitore del concorso sarà nominato in via di esperimento vice direttore della banda per un periodo di mesi sei dopo il quale periodo a giudizio insindacabile dell'Amministrazione dell'interno potrà essere o meno confermato nel posto col grado di maresciallo di 1ª classe.

In caso di mancata conferma, il concorrente verrà licenziato senza diritto ad indennità alcuna o a compensi di sorta.

Al vincitore del concorso spetteranno dalla data di inizio del servizio di esperimento tutte le indennità ed assegni inerenti al grado di maresciallo di 1ª classe, nonchè una indennità professionale annua di L. 1000 al lordo delle ritenute e riduzioni di legge.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno su conforme proposta dell'Ispettorato medico del Corpo degli agenti di P. S. si riserva la facoltà di procedere al licenziamento del vice direttore per sopravvenuta inidoneità fisica.

Art. 6.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento economico e di quiescenza e quanto non previsto nel presente decreto, valgono le norme del regolamento pel Corpo degli agenti di P. S.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(555)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i decreti prefettizi 13 febbraio 1939, n. 89; 24 marzo 1939, n. 89, e 23 giugno 1939, n. 88/89, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Visto il verbale del 13 novembre 1939 della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, num. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a coprire il posto messo a concorso:

1) Dott. Beneitino Carlotta . . . . con voti 139,33
2) Dott. Soletta Luigi . . . . . . » 134,41
3) Dott. Massidda Antonio . . . . . » 131,58
4) Dott. Salerno Luigi . . . . . » 126,33
5) Dott. Amati Federico . . . . . » 120,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e della Amministrazione provinciale.

Imperia, addì 16 gennaio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: BERIO

(350)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.